

Criminalità e piccolo imprenditore

Guida operativa per evitare o affrontare i problemi

1 edizione – ottobre 2015

Questo documento è rilasciato sotto [Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia](#)



CENTRO STUDI LEGALITÀ
COMUNE DI PARMA



Gruppo di lavoro

- Prof. **Giulio Tagliavini**, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di economia dell'Università degli Studi di Parma, coordinatore del gruppo di lavoro – giulio.tagliavini@unipr.it
- Avv. **Giuseppe G. Luciani**, Professore a contratto di Diritto dei mercati finanziari, Dipartimento di economia, Università di Parma
- Avv. **Valentina Pontari**, Collaboratrice presso il Dipartimento di economia
- Dott. ssa **Michela Rubini**, Dottore commercialista, Collaboratrice presso il Dipartimento di economia
- Il centro studi Legalità è contattabile all'indirizzo: centrostudilegalita@comune.parma.it

Sommario

- Usura
- Riciclaggio
- Estorsione

Obiettivo di fondo

Illustrare in sintesi le regole legali e procedurali e le vicende possibili che possono creare problemi all'imprenditore.

Spiegare cosa fare e cosa non fare per evitare i problemi.

Spiegare con precisione cosa fare nel caso in cui i problemi si stiano verificando.

L'usura

Usura – Che cosa è

- L'usura si realizza quando viene concesso un prestito a un tasso di interesse così esoso da fare pensare:
 - che in origine esso è stato reso possibile in base ad una posizione di estrema debolezza di colui che ha ricevuto il prestito (colui che ha fatto il prestito ha approfittato di questa situazione)
 - che sarà per lui, in effetti, assai improbabile riuscire a rimborsarlo
 - che esso sia affiancato da comportamento fisicamente o psicologicamente violenti o coercitivi, al fine di costringere la vittima a rimborsare quanto più gli è possibile.

Usura – Quali sono i pericoli

- Ricevuto un prestito usuraio non è più possibile liberarsene e tutti i guadagni futuri e il patrimonio disponibile finiranno per essere usati per tentare il rimborso
- L'usurario solitamente ricorre a minacce e vessazioni fisiche e psicologiche in modo da indurre la vittima verso una condizione di paura
- La propria attività economica finirà in rovina

Usura – I problemi da mettere a fuoco

- Quando è veramente usura e quando invece è un'altra cosa
- In quali situazioni si apre un pericolo di usura
- Cosa fare se si è già fatto un passo nella direzione dell'usura
- Cosa fare se si sono fatti molti passi nella direzione dell'usura

Quando è veramente usura e quando invece è un'altra cosa

- L'usura è legata al prezzo di un prestito. La componente principale del prezzo di un prestito è l'interesse addebitato, che si calcola partendo dal tasso di interesse. Ma il prezzo di un prestito ha altre componenti: commissioni e spese.
- In termini colloquiali, possiamo dire che un prestito è «usuraio» quando costa molto. Ma in termini precisi, un prestito è usuraio quando ci sono le condizioni riconosciute dalla legge per essere valutato tale.
- La legge pone dei criteri. Questi criteri non vengono applicati dal finanziato che si lamenta. Il finanziato si deve rivolgere alla magistratura affinché questa applichi i criteri e stabilisca la natura usuraia del prestito. Ogni altra valutazione non conta nulla.

Come ci si rivolge alla Magistratura

- Se una persona ritiene di essere vittima di un usuraio, può reagire nei seguenti modi:
 - Rivolgersi a un legale per sporgere querela
 - Rivolgersi alle forze di Polizia per proteggere la propria sicurezza
 - Rivolgersi ad una associazione antiusura
- In via anticipata, deve essere abbastanza sicuro di essere veramente vittima di un reato di usura, e non immaginarselo. Accusare ingiustamente un interlocutore come usuraio in base a valutazioni sbagliate è una calunnia e comporta spese e conseguenze negative importanti.

Quando quello che mi sembra usura è veramente usura

- L'usura esiste veramente quando ci sono gli estremi dell'art. 644 del Codice penale
- In tutti gli altri casi non siamo nel campo del reato penale
- L'ordinamento non impedisce i finanziamenti costosi, troppo costosi, iniquamente costosi, costosi perché difficili da valutare.
- L'ordinamento reprime solo il reato di usura.

Art. 644 Codice penale

- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
- Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
- La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
- Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
- Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
 - 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
 - 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
 - 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
 - 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
 - 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
- Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art 644 – Leggiamolo bene

Testo dell'articolo

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare **o promettere**, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o **altri vantaggi usurari**, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Commento

- Si è vittime dell'usura appena dopo aver firmato il contratto o dopo aver dovuto promettere il pagamento di una somma elevata, non dopo che la somma è stata pagata.
- Si è vittime dell'usura anche quando il pagamento del prestito avviene in natura e non con soldi. Ad esempio, un ristoratore nel conteggio dell'usura a cui ritiene di essere vittima deve tenere conto dei pasti e delle bevande servite o promesse (per il futuro) a favore dell'usuraio.

Art 644 – Leggiamolo bene

Testo dell'articolo

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in **condizioni di difficoltà economica o finanziaria.**

Commento

- Ci sono due casi:
 - 1) Se il tasso pagato o premesso è superiore alla soglia allora è automaticamente usura. La valutazione del Magistrato verifica la differenza tra tasso praticato e soglia. Il Magistrato non verifica l'uso del denaro e le condizioni economiche del finanziato. Il Magistrato non verifica se la vittima sa fare i conteggi o se ha una cultura economica adeguata. Basta il superamento della soglia.
 - 2) Anche se invece esiste sproporzione e la vittima è in condizioni di difficoltà economica o finanziaria allora è usura. Ma questa verifica è molto più complessa. Le condanne in base a questa regola sono pochissime.

Art 644 – Leggiamolo bene

Testo dell'articolo

Per la determinazione del tasso di interesse usurario **si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese**, escluse quelle per imposte e tasse, **collegate alla erogazione del credito**.

Commento

- La norma dice che per il calcolo del prezzo pagato si considera tutto. Proprio tutto.
- Si escludono, come è ovvio, le imposte e tasse che il cliente paga.
- Questo profilo è stato interessato da infinite discussioni.

Art 644 – Leggiamolo bene

Testo dell'articolo

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, **salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.**

Commento

- In caso in cui il Magistrato riconosca l'usura, si procede alla restituzione di tutto ciò che è stato pagato e il prestito diviene a tasso zero.

Le soglie


- Se il finanziamento ha un costo superiore alla soglia, allora è usura.
- Le soglie sono diverse per i vari tipi di operazioni. Alcune operazioni hanno soglie più basse ed altre più elevate.
- Le soglie vengono stabilite ogni tre mesi. Occorre fare il confronto con la soglia del momento in cui ho fatto il contratto di finanziamento. Conta il momento di origine.
- Le soglie vengono stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze in base al supporto tecnico di Banca d'Italia.
- Le soglie vengono stabilite in base ai tassi medi praticati sul mercato.

TEG e TEGM

- Il TEG (Tasso Effettivo Globale) è il costo complessivo di una operazione, comprensivo di interesse e tutte le spese e commissioni.
- Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è la media del TEG di tutte le operazioni stipulate in Italia nel trimestre con riferimento a una certa categoria di operazioni.
- La soglia antiusura è pari al TEGM più una maggiorazione


TEGM e soglia

- La soglia viene definita in base a una maggiorazione in aggiunta al TEGM.
- In pratica l'ordinamento punisce il reato di usura quando il costo di una operazione è significativamente superiore al costo medio praticato sul mercato per quel tipo di operazioni.
- Il calcolo della maggiorazione è cambiato nel tempo:
 - Fino al 14 maggio 2011 la soglia era pari al TEGM moltiplicato 1,5
 - Dopo la soglia viene calcolata partendo dal TEGM moltiplicato 1,25 e aggiungendo ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra soglia e TEGM non può essere superiore a 8 punti percentuali




Le categorie delle operazioni

- Aperture di credito in conto corrente
- Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche
- Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche
- Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari
- Factoring
- Leasing
- Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (la serie storica è valida dal 1° luglio 1997)
- Mutui ipotecari a tasso fisso e variabile (la serie storica è valida fino al 30 giugno 2004)
- Mutui ipotecari a tasso fisso (la serie storica è valida dal 1° luglio 2004)
- Mutui ipotecari a tasso variabile (la serie storica è valida dal 1° luglio 2004)
- Credito finalizzato all'acquisto rateale (la serie storica è valida fino al 30 giugno 2003)
- Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (la serie storica è valida dal 1° luglio 2003).



Soglie riferite agli ultimi trimestri

Categorie di operazioni	Inizio trimestre ▾				
	01/07/2014	01/10/2014	01/01/2015	01/04/2015	01/07/2015
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)					
intera distribuzione	17,525%	17,363%	17,238%	17,050%	17,225%
ANTICIPI E SCONTI (dal 1° aprile 2010)					
da 5.000 a 100.000 euro	14,250%	14,138%	14,063%	14,050%	13,863%
fino a 5.000 euro	15,713%	15,625%	16,013%	15,988%	16,150%
oltre 100.000 euro	11,025%	10,838%	10,700%	10,600%	10,363%
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE					
fino a 5.000 euro	18,513%	18,525%	18,525%	18,575%	18,550%
oltre 5.000 euro	16,750%	16,600%	16,463%	16,450%	16,313%
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 5.000 euro	19,313%	19,438%	19,025%	18,763%	19,400%
oltre 5.000 euro	16,438%	16,100%	16,113%	16,150%	16,075%
CREDITO PERSONALE (dal 1° gennaio 2010)					
intera distribuzione	19,263%	19,150%	18,988%	18,513%	18,425%
CREDITO REVOLVING (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 5.000 euro	25,150%	24,980%	24,900%	24,700%	24,650%
oltre 5.000 euro	19,675%	20,113%	19,850%	19,988%	20,150%
FACTORING					
fino a 50.000 euro	13,038%	12,538%	12,013%	11,925%	11,688%
oltre 50.000 euro	10,013%	9,675%	9,538%	9,363%	9,088%
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 25.000 euro	13,938%	12,938%	13,325%	13,963%	12,750%
oltre 25.000 euro	13,350%	13,000%	12,763%	12,875%	12,588%
LEASING IMMOBILIARE A TASSO FISSO (dal 1° aprile 2011)					
intera distribuzione	12,950%	12,275%	11,838%	11,963%	10,788%
LEASING IMMOBILIARE A TASSO VARIABILE (dal 1° aprile 2011)					
intera distribuzione	10,013%	9,788%	9,550%	9,213%	9,050%
LEASING STRUMENTALE (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 25.000 euro	15,163%	14,650%	14,675%	14,713%	14,650%
oltre 25.000 euro	11,438%	10,975%	10,813%	10,575%	10,113%
MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO (dal 1° luglio 2004)					
intera distribuzione	10,388%	10,063%	9,625%	9,388%	8,950%
MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004)					
intera distribuzione	8,775%	8,575%	8,338%	8,138%	7,913%
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO E PENSIONE (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 5.000 euro	19,238%	19,213%	19,675%	19,688%	19,250%
oltre 5.000 euro	18,613%	18,300%	18,550%	18,338%	18,213%
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO (dal 1° gennaio 2010)					
fino a 1.500 euro	23,850%	24,180%	23,950%	24,220%	23,938%
oltre 1.500 euro	22,863%	22,913%	22,875%	22,863%	22,738%




Soglie medie	Anni																						
Categorie di finanziamento	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)																							
intera distribuzione														19,4%	17,4%	17,0%	17,4%	17,4%	17,2%				
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (I trimestre 2010)																							
intera distribuzione														21,6%									
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (I trimestre 2010)																							
intera distribuzione														27,2%									
ANTICIPI E SCONTI (dal 1° aprile 2010)																							
da 5.000 a 100.000 euro														9,1%	10,8%	12,9%	14,0%	14,1%	14,0%				
fino a 5.000 euro														11,3%	10,8%	13,5%	15,0%	15,4%	16,1%				
oltre 100.000 euro														6,1%	7,8%	10,3%	10,9%	10,9%	10,6%				
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE (I trimestre 2010)																							
fino a 5.000 euro														15,4%									
oltre 5.000 euro														8,1%									
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (fino al 31 dicembre 2009)																							
fino a 10 milioni di lire	18,8%	16,6%	12,7%	12,2%	12,9%																		
fino a 5.000 euro						11,7%	11,1%	10,5%	10,1%	10,3%	11,1%	11,3%	9,8%										
oltre 10 milioni di lire	16,5%	14,1%	10,3%	10,3%	11,2%																		
oltre 5.000 euro						10,1%	9,4%	8,8%	8,5%	8,8%	9,7%	10,3%	8,4%										
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (fino al 31 dicembre 2009)																							
fino a 10 milioni di lire	43,4%	39,7%	34,8%	31,9%	31,2%																		
fino a 5.000 euro						30,8%	29,2%	28,1%	26,4%	26,2%	25,9%	24,9%	21,5%										
oltre 10 milioni di lire	35,5%	30,2%	24,9%	24,4%	24,4%																		
oltre 5.000 euro						24,1%	21,6%	20,8%	19,5%	18,9%	19,0%	18,4%	16,3%										

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE																																	
fino a 10 milioni di lire	23,6%	21,6%	18,1%	18,1%	19,1%																												
fino a 5.000 euro						18,4%	18,1%	18,5%	18,8%	19,2%	19,6%	19,6%	17,8%	18,1%	17,4%	17,8%	18,2%	18,4%	18,6%														
oltre 10 milioni di lire	19,3%	17,4%	13,8%	14,5%	15,4%																												
oltre 5.000 euro						14,5%	14,2%	14,2%	14,2%	14,3%	14,9%	14,9%	13,0%	14,1%	14,7%	16,1%	16,7%	16,6%	16,4%														
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE																																	
(fino al 31 dicembre 2009)																																	
intera distribuzione	22,8%	20,2%	16,1%	16,2%	16,3%	15,5%	15,3%	14,9%	14,7%	14,8%	15,5%	15,5%	14,3%																				
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (dal 1° gennaio 2010)																																	
fino a 5.000 euro																			18,9%	18,7%	19,3%	19,3%	19,3%	19,1%									
oltre 5.000 euro																				17,0%	16,6%	17,0%	16,7%	16,3%	16,1%								
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (fino al 30 giugno 2003)																																	
da 2,5 a 10 milioni di lire	35,1%	32,5%	25,4%	23,3%	23,6%																												
fino a 1.500 euro						31,0%	29,5%																										
fino a 2,5 milioni di lire	47,2%	45,2%	40,0%	36,8%	34,3%																												
oltre 1.500 fino a 5.000 euro						23,1%	22,7%																										
oltre 10 milioni di lire	25,5%	21,7%	17,1%	16,2%	17,5%																												
oltre 5.000 euro						17,3%	17,0%																										
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2009)																																	
fino a 1.500 euro																				26,9%	25,7%	25,0%	24,9%	24,8%	24,3%								
fino a 5.000 euro																									24,6%								
oltre 1.500 fino a 5.000 euro						23,6%	24,2%	23,8%	24,0%	25,1%	25,4%																						
oltre 5.000 euro						16,8%	16,5%	15,7%	15,5%	15,9%	16,0%	15,3%																					
CREDITO PERSONALE (dal 1° gennaio 2010)																																	
intera distribuzione																									17,7%	17,4%	18,7%	19,1%	19,0%	18,6%			
CREDITO REVOLVING (dal 1° gennaio 2010)																																	
fino a 5.000 euro																										25,9%	25,7%	25,0%	25,1%	25,0%	24,8%		
oltre 5.000 euro																											19,4%	19,3%	19,0%	19,2%	19,6%	20,0%	
FACTORING																																	
fino a 100 milioni di lire	19,8%	16,7%	12,5%	12,3%	12,5%																												
fino a 50.000 euro						11,3%	10,6%	9,7%	8,8%	9,1%	10,3%	11,2%	9,2%	8,2%	9,7%	11,5%	12,7%	13,1%	11,9%														
oltre 100 milioni di lire	17,0%	14,5%	10,4%	10,5%	11,4%																												
oltre 50.000 euro						9,9%	8,8%	8,1%	7,7%	8,0%	9,2%	10,2%	7,7%	5,6%	7,4%	9,4%	9,3%	9,8%	9,3%														

LEASING (fino al 31 dicembre 2009)																									
da 10 a 50 milioni di lire	23,7%	20,1%	14,6%	15,2%	16,5%																				
da 50 a 100 milioni di lire	19,9%	16,9%	12,0%	12,9%	14,4%																				
da 50 milioni di lire fino a 10 milioni di lire	19,1%																								
fino a 5.000 euro						22,1%	21,9%	19,8%	18,5%	17,1%	17,3%	18,4%	17,8%												
oltre 100 milioni di lire	16,6%	13,6%	9,1%	9,9%	11,5%																				
oltre 25.000 fino a 50.000 euro						13,2%	12,4%	11,4%	10,9%	10,9%	12,0%	12,6%	11,0%												
oltre 5.000 fino a 25.000 euro						15,3%	14,4%	13,6%	12,9%	12,7%	13,8%	14,2%	12,9%												
oltre 50.000 euro						10,1%	9,2%	8,4%	8,0%	8,3%	9,8%	10,7%	9,1%												
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI (dal 1° gennaio 2010)																									
fino a 25.000 euro														16,1%	13,8%	15,7%	14,7%	13,7%	13,3%						
oltre 25.000 euro														13,4%	11,9%	14,0%	13,9%	13,3%	12,7%						
LEASING IMMOBILIARE (dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2011)																									
intera distribuzione														5,8%	5,4%										
LEASING IMMOBILIARE A TASSO FISSO (dal 1° aprile 2011)																									
intera distribuzione														10,4%	13,4%	13,2%	12,4%	11,5%							
LEASING IMMOBILIARE A TASSO VARIABILE (dal 1° aprile 2011)																									
intera distribuzione														7,8%	10,5%	10,6%	10,0%	9,3%							
LEASING STRUMENTALE (dal 1° gennaio 2010)																									
fino a 25.000 euro														14,2%	14,0%	15,8%	15,4%	14,8%	14,7%						
oltre 25.000 euro														8,4%	9,4%	12,5%	12,3%	11,4%	10,5%						
MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO (dal 1° luglio 2004)																									
intera distribuzione														8,2%	7,9%	7,9%	8,9%	9,2%	7,3%	7,5%	8,8%	10,3%	10,6%	10,3%	9,3%
MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO E VARIABILE (fino al 30 giugno 2004)																									
intera distribuzione	15,1%	12,4%	7,8%	9,0%	10,0%	8,4%	7,1%	6,3%																	
MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004)																									
intera distribuzione														5,8%	5,8%	6,5%	8,1%	9,0%	6,3%	4,0%	6,4%	8,8%	8,9%	8,7%	8,1%
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (fino al 31 dicembre 2009)																									
fino a 10 milioni di lire	34,9%	30,8%	26,0%	27,1%	30,5%																				
fino a 5.000 euro						28,5%	30,0%	30,8%	31,6%	30,3%	25,2%	23,6%	19,1%												
oltre 10 milioni di lire	30,0%	25,7%	20,2%	19,4%	19,9%																				
oltre 5.000 euro						18,2%	18,3%	17,9%	17,6%	16,7%	15,6%	15,3%	13,8%												
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO E PENSIONE (dal 1° gennaio 2010)																									
fino a 5.000 euro														21,9%	20,9%	19,5%	18,9%	19,0%	19,5%						
oltre 5.000 euro														17,7%	17,4%	18,2%	18,6%	18,4%	18,4%						
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO (dal 1° gennaio 2010)																									
fino a 1.500 euro														26,7%	22,6%	22,2%	23,8%	24,1%	24,0%						
oltre 1.500 euro														19,8%	20,9%	21,8%	22,9%	22,9%	22,8%						
Media complessiva	26,2%	23,3%	18,5%	18,1%	18,7%	17,6%	16,8%	16,0%	15,3%	15,2%	15,6%	15,7%	13,4%	14,7%	14,3%	15,6%	15,9%	15,8%	15,5%						

Maggiorazione conseguente al cambio di criterio soglia	Inizio trimestri ▾		
Categorie ▾	01/01/2015	01/04/2015	01/07/2015
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE (dal 1° aprile 2010)			
intera distribuzione	1,353%	1,390%	1,355%
ANTICIPI E SCONTI (dal 1° aprile 2010)			
da 5.000 a 100.000 euro	1,988%	1,990%	2,028%
fino a 5.000 euro	1,598%	1,603%	1,570%
oltre 100.000 euro	2,660%	2,680%	2,728%
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE			
fino a 5.000 euro	1,095%	1,085%	1,090%
oltre 5.000 euro	1,508%	1,510%	1,538%
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 5.000 euro	0,995%	1,048%	0,920%
oltre 5.000 euro	1,578%	1,570%	1,585%
CREDITO PERSONALE (dal 1° gennaio 2010)			
intera distribuzione	1,003%	1,098%	1,115%
CREDITO REVOLVING (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 5.000 euro	-0,450%	-0,350%	-0,325%
oltre 5.000 euro	0,830%	0,803%	0,770%
FACTORING			
fino a 50.000 euro	2,398%	2,415%	2,463%
oltre 50.000 euro	2,893%	2,928%	2,983%
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 25.000 euro	2,135%	2,008%	2,250%
oltre 25.000 euro	2,248%	2,225%	2,283%
LEASING IMMOBILIARE A TASSO FISSO (dal 1° aprile 2011)			
intera distribuzione	2,433%	2,408%	2,643%
LEASING IMMOBILIARE A TASSO VARIABILE (dal 1° aprile 2011)			
intera distribuzione	2,890%	2,958%	2,990%
LEASING STRUMENTALE (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 25.000 euro	1,865%	1,858%	1,870%
oltre 25.000 euro	2,638%	2,685%	2,778%
MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO (dal 1° luglio 2004)			
intera distribuzione	2,875%	2,923%	3,010%
MUTUI IPOTECARI A TASSO VARIABILE (dal 1° luglio 2004)			
intera distribuzione	3,133%	3,173%	3,218%
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO E PENSIONE (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 5.000 euro	0,865%	0,862%	0,950%
oltre 5.000 euro	1,090%	1,133%	1,158%
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO (dal 1° gennaio 2010)			
fino a 1.500 euro	0,010%	-0,110%	0,012%
oltre 1.500 euro	0,225%	0,228%	0,253%



Usura e difficoltà finanziaria

- Molto frequentemente si realizza la seguente dinamica:
 1. L'imprenditore ha sue proprie difficoltà di mercato
 2. Come conseguenza peggiora la sua posizione in banca
 3. La banca chiede il rientro dei prestiti concessi
 4. L'imprenditore ritiene la sua difficoltà transitoria e sbagliata la decisione della banca
 5. L'imprenditore accetta un prestito da un soggetto che approfitta della situazione
 6. Si realizza un finanziamento usurario
 7. La situazione è delicata e difficilmente reversibile

Suggerimenti

- Valutare attentamente e razionalmente le proprie difficoltà
- Cercare di capire se la banca ritira il fido ingiustificatamente o se effettivamente le giustificazioni esistono
- Accettare la situazione e approntare una reazione attenta e logica
- Mai accettare aiuti finanziari potenzialmente pericolosi, anche se a prima vista sembrano necessari

Come giudicare il comportamento della banca

- L'atteggiamento della banca che ritira all'imprenditore il proprio appoggio finanziario è quasi sempre la CONSEGUEZZA della sua difficoltà economica e non la sua CAUSA. «Quasi sempre» non vuol dire «sempre».
- Per evitare di essere chiamati al «rientro» dei fidi si possono seguire alcune regole:
 - Non utilizzare prestiti della banca
 - Ridurre il più possibile i prestiti della banca
 - Investire con molta attenzione e fare passi non più lunghi della propria gamba
 - Prendere sempre in considerazione ex – ante la possibilità che nel futuro gli affari possano andare meno bene, o male

Limite massimo dei debiti

- Per cautelarsi in anticipo, è opportuno che i debiti verso la banca non superino il limite massimo, che si calcola così:
 - Mai prendere a prestito soldi a breve termine per finanziare investimenti che si ripagano solo nei tempi lunghi
 - Mai prendere a prestito soldi che producono oneri finanziari superiori alla metà del reddito lordo che si realizza ogni anno in condizioni normali
- Esempio:
 - Se il mio reddito lordo fosse di 30 mila euro, allora non devo pormi nella condizioni di pagare più di 15 mila euro di interessi e spese bancarie. Se il tasso complessivo che mi chiede il finanziatore fosse del 10%, allora non mi posso indebitare per una somma superiore a 15mila/10%. Il debito massimo è dunque 150 mila euro.

Suggerimenti per chi si trovasse in mezzo a un problema di usura

- Rivolgersi quanto prima a un esperto che possa aiutare a definire una strategia di uscita dal problema
- Spiegare a una persona amica tutta la situazione

Banche e usura

- Secondo alcuni, le banche non sarebbero che una componente del problema dell'usura, in quanto esse stesse erogano finanziamenti a costi inaccettabili.
- In realtà, la situazione non si presenta in questi termini. Gli usurai superano le soglie in modo esorbitante. Alcune banche, invece, talvolta superano marginalmente il tasso soglia per errore, per trascuratezza di qualche dipendente della banca, per diversa valutazione delle norme attuative. Non esistono sentenze che condannano un banchiere per usura nel senso prima descritto. Esistono sentenze che riconoscono varie irregolarità da parte dei banchieri, ma su un livello diverso rispetto al problema dell'usura sopra descritto.

Banche e usura /2

- Se si ritiene che la propria banca abbia applicato costi eccessivi (usurai) occorre:
 - Trovare il modo di controllare i conteggi
 - Conteggiare l'extra costo addebitato e giudicare se è sufficientemente significativo per intervenire
 - Guardarsi da consulenti spregiudicati che spingono verso l'apertura di un contenzioso anche quando ci sono debolissimi elementi di irregolarità.
- Regola del pollice: mai aprire un contenzioso se le spese e commissioni applicate su un conto corrente (di qualsiasi tipo: commissioni di affidamento, di istruttoria veloce, di valutazione del fido, ...) non raddoppiano stabilmente ogni trimestre quanto addebitato come interesse passivo. In mancanza di questo raddoppio sicuramente non ci sono effetti segnali per approfondire la valutazione.

Anatocismo

- La questione dell'anatocismo attiene al modo in cui si capitalizzano in conto gli interessi passivi maturati nei periodi già trascorsi.
- La normativa è complessa e ci sono vari spazi di contenzioso tra banca e cliente.
- Le somme di cui si discute sono modeste rispetto al totale degli interessi passivi.
- Non si è mai visto un cliente che è in una situazione di difficoltà propria (insolvenza) in conseguenza di una regola di capitalizzazione che non condivide.
- La questione dell'anatocismo (e la questione connessa della asserita irregolarità del piano di ammortamento francese) non ha connessione con un profilo criminale, e per questa ragione non viene qui approfondita.

Fondo di solidarietà

- Per contrastare il fenomeno dell'usura, la legge 108/1996 ha istituito il **Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura** (art. 14) e il **Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura** (art. 15).
- Il **Fondo di solidarietà** è stato istituito presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell'Interno.
- Il Fondo eroga mutui senza interessi di durata non superiore a dieci anni a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero professionale, i quali dichiarino di essere vittime di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
- Due gli obiettivi: sostenere finanziariamente le vittime dell'usura e incentivarle a collaborare con la magistratura denunciando l'usuraio.
- La Banca d'Italia partecipa ai Nuclei di Valutazione istituiti presso le Prefetture – U.T.G. che accertano l'ammontare del danno subito dai soggetti che richiedono i mutui al Fondo di solidarietà.

Fondo di prevenzione

- Il **Fondo di prevenzione** eroga due tipi di contributi:
- il primo è destinato a favore di appositi fondi speciali - costituiti dai confidi per garantire le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti alle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario
- il secondo è destinato a fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura - iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - per garantire banche e intermediari finanziari a fronte della concessione di finanziamenti a soggetti che, pur meritevoli, incontrano difficoltà di accesso al credito.
- Il 31 luglio 2007 le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell'usura e del racket, tra cui la Banca d'Italia, hanno stipulato l'Accordo-Quadro, con l'obiettivo di rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le banche, le associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, dei Fondi speciali antiusura.
- Presso il Ministero dell'Interno è attivo l'Osservatorio per la verifica permanente dell'applicazione sul territorio dell'Accordo-Quadro e per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura. All'Osservatorio partecipa anche la Banca d'Italia.

Il riciclaggio

Riciclaggio – Che cosa è

- Il riciclaggio si realizza quando si nasconde, occulta, o comunque ostacola l'accertamento circa l'origine illecita di denaro o beni utilizzati in un'operazione finanziaria o economica
- Esso viene anche definito con il termine anglosassone di “*money laundering*” che letteralmente significa “lavaggio di denaro” poiché prevede che il denaro derivante da attività illecite venga trasformato in denaro “pulito”, tramite l'investimento dei capitali illeciti in attività lecite

Riciclaggio – La definizione del D.Lgs. 231/2007

L'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce il riciclaggio e di finanziamento del terrorismo come:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Riciclaggio – I passaggi

Attività illecite

```
graph TD; A[Attività illecite] --> B[Mercato finanziario legale]; B --> C[Immissione nel sistema commerciale e industriale];
```

Mercato finanziario legale

Immissione nel sistema commerciale e industriale

Riciclaggio – I passaggi

- **Placement o Collocamento:** questo passaggio consiste nell'ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti leciti
- **Laundering o Pulitura** consiste nel mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario
- **Recycling o Integrazione economica** è rappresentato dal reinvestimento dei capitali finalmente “ripuliti” in attività lecite al fine di ottenere un profitto

Riciclaggio – I passaggi

Placement o Collocamento

I profitti delle attività criminali vengono introdotte nel sistema finanziario lecito al fine di poter essere successivamente utilizzate in attività lecite.

In uno schema tipico di riciclaggio vengono utilizzati i tradizionali sistemi bancari. Infatti sono ad esempio gli istituti finanziari che beneficiano del segreto bancario gli stessi ad offrire servizi di “lavaggio”.

Riciclaggio – I passaggi

Laundering o Pulitura

- Il denaro in questa fase segue una serie di complessi passaggi tra vari istituti, anche residenti in paradisi fiscali e/o tramite società offshore, in modo da mettere la maggior distanza possibile tra l'origine illecita e il successivo utilizzo lecito

Riciclaggio – I passaggi

Recycling o Integrazione economica

- Quest'ultima fase permette di utilizzare i capitali ormai immessi nel sistema finanziario pulito, all'interno del sistema economico.
- Settori di investimento tipici sono gli acquisti immobiliari (il settore agricolo è stato per anni oggetto privilegiato) o le iniziative imprenditoriali.
- Spesso le attività di impresa sono legate al commercio al dettaglio, dove l'uso del contante rende più semplice il riciclaggio.

Riciclaggio – I passaggi

Recycling o Integrazione economica

- Dal Rapporto Annuale 2014 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia i settori economici maggiormente a rischio di infiltrazione criminale e quindi più soggette a riciclaggio sono:
 - giochi e scommesse sia fisici che *online*
 - Smaltimento di rifiuti
 - Edilizia
 - Sanità e comparti interessati da gare pubbliche di appalto
 - Movimento terra

Riciclaggio – Metodi

I principali strumenti utilizzati sono l'utilizzo di:

- Attività commerciali
- Prestanome e forme di ricchezza anonima
- Trust, società fiduciarie, assetti societari opachi
- Paradisi fiscali
- Money transfer
- Utilizzo di internet e di servizi di *online banking*

Riciclaggio – Esempi

Recycling nel settore del commercio al dettaglio

- Quando i sistemi finanziari sono più rigidi e prevedono maggiori controlli, un'alternativa concorrente è quella dell'investimento in attività di commercio al dettaglio
- Vengono investiti i proventi illeciti in attività al dettaglio, in prevalenza alberghi, ristoranti, locali notturni, piccolo commercio perché si prestano ad essere usati come facciata per immettere il denaro sporco nel sistema finanziario senza doverne dichiarare la provenienza

Riciclaggio – Esempi

Recycling nel settore immobiliare

Il settore immobiliare ben si presta ad operazioni di riciclaggio in quanto:

- È considerato un investimento sicuro e meno soggetto alle fluttuazioni monetarie
- Gli immobili possono essere messi a reddito tramite affitto
- È possibile riciclare non solo tramite l'acquisto di un immobile ma anche tramite ristrutturazioni ed interventi edilizi

Riciclaggio – Esempi

Recycling nel settore giochi e scommesse

Come recita il rapporto dell'UIF 2014 “L’obiettivo è di percepire guadagni consistenti, alterando le regole di gioco per ridurre le possibilità di vincita dei giocatori e adottando artifici per abbattere l’ammontare dei prelievi erariali, ovvero quello di immettere nel sistema economico capitali illeciti, schermandoli dietro apparenti vincite e realizzando schemi operativi che potrebbero anche celare abusive attività di prestito e usura “

Esempi: operazioni per fatture per operazioni inesistenti – D.lgs 74/2000

- «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

Esempi: operazioni per fatture per operazioni inesistenti – D.lgs 74/2000

Vi rientrano quindi:

- operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Esempi: operazioni per fatture per operazioni inesistenti – D.lgs 74/2000

- Esistono quindi due tipi di inesistenze:
 - 1) l'inesistenza *meramente giuridica* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la vendita di un mobile quando invece si è venduto un macchinario).
 - 2) l'inesistenza *oggettiva* che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

Esempi: operazioni per fatture per operazioni inesistenti – d.lgs 74/2000

- I casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.
- La pena prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ed è comminata a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempi: operazioni per fatture per operazioni inesistenti

- Nel settore dei metalli: intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili come “cartiere”.
- Con le carte di credito: una società italiana, dopo aver inviato all'estero ingenti flussi finanziari a fronte di fatture emesse per prestazioni verosimilmente inesistenti, rientra in possesso, in Italia, di parte di tali somme, mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani.

Riciclaggio - Gli effetti distorsivi

- Il riciclaggio di denaro e beni illeciti genera gravi distorsioni all'economia poiché altera il corretto funzionamento del mercato intervenendo sulle normali condizioni di leale concorrenza tra imprese. Gli effetti più evidenti sono:
 - Sostegno allo sviluppo di attività illecite (spaccio, concussione, usura, commercio di armi, sfruttamento della prostituzione, ecc): più il sistema di riciclaggio è efficace ed efficiente, più le attività illecite sono incentivate
 - Concorrenza sleale tra operatori economici: il riciclatore riesce infatti a mantenere sul mercato attività poco o per nulla remunerative il cui unico obiettivo è quello di “pulire” il denaro accumulato illecitamente

Riciclaggio - Gli effetti distorsivi

- Si generano bolle speculative, come accade nel caso del riciclo nel settore immobiliare. Una tecnica è infatti quella che vede il riciclatore pagare per un immobile cifre più alte rispetto a quelle di mercato e a vedersi restituire le somme in eccedenza da parte dell'acquirente compiacente
- I capitali illeciti investiti in attività lecite hanno un costo minore rispetto a quello utilizzato dal sistema imprenditoriale legale
- In conclusione il riciclo di denaro genera gravi conseguenze sul mercato, arrecando ingenti danni agli operatori economici "legali"

Riciclaggio – La normativa europea e le sue evoluzioni

- Il riciclaggio ha raggiunto dimensione transnazionali, seguendo la globalizzazione dei mercati “leciti” e sfruttando le differenze normative tra i diversi Stati.
- Un ulteriore elemento che agevola l’affermarsi di questo comportamento sono le crescenti opportunità messe a disposizione da internet.
- I Paesi dell’Unione Europea hanno risposto con la Direttiva 2005/60/CE tradotta in Italia con il D.Lgs. 231/2007 del 16 novembre 2007, che ha dato un importante contributo alla lotta a questo atto criminale.
- Tale norma, oltre ad importanti aspetti definitivi, conferma la tendenza a limitare l'uso del contante come strumento principale nella repressione del fenomeno

Riciclaggio – La normativa europea e le sue evoluzioni

- Tuttavia, alla luce della crescente significatività del fenomeno, il Consiglio Europeo lo scorso aprile ha approvato una nuova direttiva, la Ue 2015/849, che rafforza l'omogeneità tra gli Stati Membri nella prevenzione del riciclaggio e punta a combattere anche i reati fiscali e il finanziamento al terrorismo.
- La nuova direttiva modifica il regolamento n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/Ce e la 2006/70/Ce ed è entrata in vigore dal 26 giugno 2015. Dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 26 giugno 2017, e avrà quindi effetti sul Dlgs n. 231/2007 che verrà sostituito dal 2017.
- Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di un Registro Centrale, ovvero da una banca-dati condivisa a livello europeo che contiene le informazioni su soggetti segnalati e trust
- Inoltre la IV Direttiva inserisce i reati fiscali nella gamma di reati che qualificano un'attività criminosa, tale da costituire il presupposto del riciclaggio.

La normativa italiana

- D.lgs. 231/2007 del 16 novembre 2007 che disciplina la normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio, definita “antiriciclaggio”
- Art. 648-bis del Codice Penale che disciplina il Delitto di **Riciclaggio**
- Art. 648-ter del Codice Penale che disciplina il Delitto **di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale che disciplina il Delitto di **Autoriciclaggio**

La normativa italiana – Il novellato art. 648-bis C.P. sul riciclaggio

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La normativa italiana – Il novellato art. 648-bis C.P. sul riciclaggio

- Il reato deve essere necessariamente commesso da un soggetto diverso dall'autore del reato precedente (chi ha generato il denaro illecito) ed estraneo alla commissione del reato stesso.
- Questo soggetto interviene ad hoc nella fase di “pulizia” delle somme illecite.

La normativa italiana – L'art. 648-ter C.P. sul reimpiego

- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

La normativa italiana – L'art. 648-ter C.P. sul reimpiego

- Si tratta di una norma che è stata introdotta dal legislatore con il fine di sanzionare la terza fase di dispiegamento della condotta tipica del riciclaggio, quale è l'*integration stage*, ovvero la re-immissione del denaro in attività economiche lecite
- La norma è volta a tutelare il corretto svolgersi della vita economica, a tutela del mercato lecito.
- Anche in questo caso, chi commette il crimine deve essere sia estraneo all'attività illecita che ha prodotto il denaro che al suo riciclaggio.

La normativa italiana – Le novità

- Al pari di quello europeo, anche il Legislatore italiano è intervenuto con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 per:
 - inasprire le pene** per i delitti di riciclaggio e di reimpiego
 - introdurre nel nostro ordinamento la nuova figura dell'**autoriciclaggio**
- In particolare all'articolo **648-bis**, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «**5.000 a euro 25.000**»; all'articolo **648-ter**, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «**5.000 a euro 25.000**».

La normativa italiana – l'art. 649-ter.1 l'autoriciclaggio

- Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.
- Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.
- La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
- Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.
- L'autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.
- È una figura completamente nuova nel panorama italiano che molto farà nel contrastare gli atti criminosi

La normativa italiana – I rapporti con il D.Lgs. 231/2001

- Il D.Lgs. 231/2007 ha modificato il D.Lgs. 231/2001 (“Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”), normativa che ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte dei loro impiegati impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni.
- Il 231/2007 ha aggiunto ai reati previsti dalla 231/01 i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Ciò significa che ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, imprese di ogni dimensione, associazioni, ecc.) deve adottare idonee misure per evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.

Riciclaggio e azioni di contrasto

- Il riciclaggio è contrastato attraverso azioni preventive e repressive. Le prime sono lo strumento principe sul quale il legislatore italiano ed europeo agiscono dedicando ingenti risorse in modo da evitare a monte la trasformazione del denaro da illecito a lecito.
- L'approccio preventivo prevede una forte collaborazione attiva tra l'amministrazione e gli intermediari finanziari e altre tipologie ben specifiche di operatori
- L'approccio repressivo prevede sanzioni e interventi di carattere penale
- Nel complesso si sta andando verso una sempre più forte omogeneizzazione e collaborazione a livello internazionale, al fine di evitare asimmetrie normative che generano vantaggi normativi per gli agenti criminali

Riciclaggio e azioni di contrasto: i soggetti coinvolti

- Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative e investigative. I soggetti coinvolti:
- intermediari bancari, finanziari e assicurativi e dalle diverse figure di collaboratori esterni ai medesimi
- diverse categorie di professionisti (notai, avvocati, dottori commercialisti, prestatori di servizi relativi a società e trust indicati dall'art. 12), i revisori contabili e altri operatori di specifici comparti: attività di recupero crediti; di custodia e trasporto di denaro contante, titoli, valori; di gestione di case da gioco; offerta di giochi e scommesse *on line* e su rete fisica; agenzie di mediazione immobiliare
- gli uffici della pubblica amministrazione

Riciclaggio e azioni di contrasto: i soggetti coinvolti

- L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni dei soggetti obbligati
- Effettua l'analisi di queste informazioni
- e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e Direzione Investigativa Antimafia-DIA) e della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.
- L'Unità è inoltre il perno degli scambi informativi internazionali mediante attivazione della rete delle corrispondenti Autorità estere, le Financial Intelligence Unit (FIU) costituite nei singoli Paesi.
- Spettano alla UIF anche le funzioni normative in materia di operazioni sospette e quelle di controllo sui soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione attività.

Riciclaggio e azioni di contrasto: i soggetti coinvolti

- Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, promuove la collaborazione tra la UIF, cura i rapporti con gli organismi internazionali, esercita i poteri sanzionatori e segue la materia delle limitazioni all'utilizzo del contante
- le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) sovrintendono all'emanazione della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati, organizzazione) e al rispetto della stessa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori.

Riciclaggio e azioni di contrasto: i soggetti coinvolti

- Le Forze di polizia Gli organi investigativi (DIA e NSPV), nell'ambito delle proprie competenze, svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse dalla UIF.
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha compiti di coordinamento tra Autorità e di garanzia di funzionalità dell'intero sistema

Riciclaggio e azioni di contrasto: i soggetti coinvolti

- La cooperazione tra le Autorità coinvolte assume diverse forme e direttrici: in deroga al segreto d'ufficio, le Autorità di vigilanza collaborano tra loro e con UIF, NSPV e DIA al fine di agevolare le rispettive funzioni; obblighi di informazione a vantaggio della UIF sono stabiliti in capo alle medesime Autorità di Vigilanza;
- in più punti viene prevista la cooperazione tra la UIF e gli organi investigativi e giudiziari per l'individuazione e l'approfondimento di operazioni e flussi anomali;
- specifiche previsioni regolano la collaborazione a livello internazionale, incentrandola sulle relazioni tra la UIF e le corrispondenti FIU estere.

Le azioni preventive: i destinatari

- Il D.Lgs. 231/2007 individua destinatari ben precisi sui quali ricadono obblighi identificativi della clientela e di segnalazione di operazioni sospette.
- I principali destinatari i “soggetti obbligati” sono
 - Gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
 - Professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc..)
 - Revisori contabili
 - altri operatori quali soggetti che riscuotono crediti, trasferiscono o custodiscono denaro contante, gli operatori in oro, gestori di case da gioco

Le azioni preventive: gli obblighi in capo ai destinatari

- Gli operatori sono chiamati ad adempiere a specifici obblighi e a rispettare apposite regole:
 - l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei rapporti e delle operazioni in Archivio Unico Informatico
 - l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, che integrano la "collaborazione attiva"
 - l'adozione di misure organizzative e di presidi formativi dedicati, che costituiscono il substrato dell'adempimento degli obblighi

Le azioni preventive: gli obblighi in capo ai destinatari

- Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.
- Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Le azioni preventive: gli obblighi in capo ai destinatari

- Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, il decreto prevede alcuni strumenti operativi: gli indicatori di anomalia, emanati da autorità diverse su proposta della UIF (art. 41, comma 2 e 3); i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF (art. 6, comma 7, lett. b).
- Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione
- La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite un portale dedicato.

Le azioni preventive: esempi di indicatori di anomalia

- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi.
- Operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.
- Effettuazione di operazioni complesse con controparti che esercitano attività non riconducibili a quella del cliente, specie se aventi ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze.
- Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o di convenienza economica dell'investimento.
- Acquisto o vendita di beni o servizi a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Le azioni preventive: esempi di indicatori di anomalia

- Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero usualmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori, in assenza di giustificazioni debitamente documentate.
- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.
- Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.
- Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente.

Le azioni preventive: esempi di indicatori di anomalia

- Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati
- Acquisto di beni a un prezzo sproporzionato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze
- Imprese che effettuano ripetuti pagamenti verso l'estero senza porre in essere altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.
- Lettere di credito per operazioni di finanziamento commerciale internazionale incoerenti in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera

Le azioni preventive: esempi di indicatori di anomalia

- Operazioni d'importo significativo che coinvolgono organizzazioni non lucrative che presentano tra loro connessioni non giustificate (quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale).
- Operazioni effettuate da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.
- Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
- Operazioni di pagamento o incasso di fatture per importi di poco inferiori ai limiti di legge con apparente ricorso a tecniche di frazionamento, in assenza di adeguate giustificazioni.

Le azioni preventive – limiti all'uso del contante

- L'art. 49 del D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 pone dei limiti all'utilizzo del contante, prevedendo che i pagamenti sopra ai 1.000 debbano essere eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Si può pagare in contante fino a € 999,99
- Questo strumento rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite.

Le azioni preventive – limiti all'uso del contante

- L'obiettivo è garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica.
- Il divieto vale per qualsiasi operazione indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce

Le azioni preventive – sanzioni

<p>1. Trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a 1.000 € senza il tramite di una banca o di Poste Italiane SpA</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito con un minimo non inferiore a 3.000 €</p> <p>Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € la sanzione minima (cioè l'1%) è aumentata di 5 volte</p>
<p>2. Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità e/o della denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia postali/cambiali di importo pari o superiore a 1.000 €</p>	<p>Solo per i casi di cui ai punti 1 e 2, il soggetto che ha commesso l'infrazione (per importo non superiore a 250.000 €) ha la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari a 2% dell'importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio (facoltà esercitabile solo una volta all'anno).</p>
<p>3. Assegni emessi all'ordine del traente girati ad un soggetto diverso da una banca o Poste Italiane SpA (indipendentemente dall'importo).</p>	

Le azioni preventive – sanzioni

<p>4. Detenzione di libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 €</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a 3.000 €</p> <p>Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima (cioè il 30 e 40%) sono aumentate del 50%</p>
<p>5. Mancata estinzione dei libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 € o mancata riconduzione a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a 3.000 €</p> <p>Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima (cioè il 30 e 40%) sono aumentate del 50%</p>
<p>6. Mancata comunicazione ad una banca o a Poste Italiane SpA dell'avvenuta cessione del libretto di risparmio al portatore entro i 30 giorni successivi alla data di trasferimento</p>	<p>Per le violazioni riguardanti i libretti con saldo inferiore a 3.000 € la sanzione è invece pari al saldo del libretto stesso</p>

Nel concreto: i prelievi bancari

Si possono prelevare contanti in banca per una cifra pari o superiore a mille euro?

Si, non esiste alcun limite al prelievo in contanti dal proprio conto corrente.

È vietato il trasferimento in contanti oltre il limite di 999,99 tra soggetti diversi senza l'intervento di un intermediario finanziario.

Il prelievo in contanti oltre soglia dal conto corrente non configura una violazione.

Nel concreto: i prelievi bancari

Si possono versare contanti in banca per una cifra pari o superiore a mille euro?

Si, non esiste alcun limite al versamento in contanti dal proprio conto corrente.

Nel concreto: contante

- **Quando è possibile pagare in contante sopra i mille euro?**
- Solo per le operazioni effettuate nei confronti di
 - **Operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo.** Essi sono infatti autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro
 - **Attività cambiavalute:** la soglia di limite consentita è pari a 2.500 euro.

Nel concreto: assegni

- Assegni bancari e postali, vaglia postali e cambiari prevede che: Le banche obbligatoriamente sono tenute al rilascio di libretti di assegni bancari e ad emettere assegni circolari con la clausola “NON TRASFERIBILE”. Essi devono sempre riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
- È possibile chiedere alla propria banca per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi **inferiori a 1.000 €**. Pertanto:
 - la banca non rilascerà assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 €;
 - i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all’importo massimo di 999,99 €. Qualora emessi per importi superiori (a partire da 1.000 €) devono riportare la dicitura “NON TRASFERIBILE” e l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.

Nel concreto: assegni

- Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal Cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 €.
- Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule "me medesimo", "mio proprio", "m.m." o similari), possono essere girati per l'incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.
- I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.
- Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

Nel concreto: libretti

- Libretti di Deposito al Portatore, di libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste non possono avere un saldo pari o superiore a € 1.000 in caso di superamento di tale limite, dovranno essere obbligatoriamente ridotti dal possessore entro il 31 dicembre 2011.
- Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore ha tempo 30 giorni per comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto a cui è stato intestato il libretto e la data del trasferimento.
- Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

Nel concreto: trasferimento di valori

- Trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore
- Il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 1.000, pertanto, sono vietati tutti i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore tra soggetti diversi, che abbiano un valore di € 1000 anche se frazionato ma superiore o pari comunque a € 1.000.
- I trasferimenti di denaro oltre tale importo possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o carte di credito.

Nel concreto

- L'unico problema, eventuale, si potrebbe configurare se si effettuano in modo anomalo per esempio per frequenza molto intensa, prelievi al limite della soglia: a quel punto l'intermediario finanziario potrebbe segnalarle all'UIF in presenza di un fondato sospetto che si realizzi o si sia realizzata un'ipotesi di riciclaggio.

Nel concreto

- **È possibile il pagamento di una fattura commerciale, d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge?**
- Si, è possibile in quanto non configura l'ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario anche se privi della clausola di non trasferibilità, non determina quel cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Nel concreto

- **A fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 1.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra?**
- Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Nel concreto

- **Nel più ampio contesto dell'attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri), è possibile un pagamento immediato (in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili), cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 999,99 rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore?**
- No, tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Ciò che rileva ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante è il valore complessivo dell'operazione. Ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria non vale ad escludere l'illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.

Nel concreto

- **A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno viene chiesto il pagamento di un onorario di euro 1.200,00. È possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d'altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 100, regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione considerato che gli importi dovuti afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge?**
- Non è ravvisabile la violazione nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). Il trattamento ortodontico rientra tra quelle prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale in tal modo non incorrendo in violazione. Resta fermo, però, per tale ultima ipotesi (ossia pagamento rateale concordato) il potere dell'Amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato allo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Nel concreto

- **A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno?**
- Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 1.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Ad esempio per l'acquisto di un bene al prezzo di euro 1.500,00 sarà possibile pagare in contanti una parte dell'importo (purché inferiore a 1000 euro) e il resto con assegno.

Nel concreto

- **E' possibile erogare, anche in pari data, ai dipendenti, somme in contanti a titolo di anticipo/rimborso di diverse missioni, ciascuna di importo inferiore alla soglia ma, complessivamente considerate, di importo pari o superiore a € 1.000,00?**
- Tale modalità di anticipo/rimborso delle missioni effettuate dal dipendente, non è consentita
- **Quali sono le modalità da adottare per l'assegnazione di una somma a titolo di anticipo/rimborso missione per attività lavorativa da effettuare in Italia o all'estero?**
- L'importo spettante al dipendente potrà essere erogato in denaro contante, per un importo pari o superiore al limite di legge, solo mediante intermediario autorizzato. In tale ipotesi il datore di lavoro provvederà a depositare, tramite bonifico o apposito ordine dispositivo all'intermediario, sul proprio conto corrente o su quello del dipendente, la somma stabilita con indicazione, nella causale dell'operazione di "erogazione a titolo anticipo missione a favore di ...". Ricorrendo tali requisiti il dipendente potrà prelevare la somma spettante anche per un importo superiore al limite di legge.

Nel concreto

- **Limitazioni all'uso del contante in tema di vendita di servizi ricettivi.**
- Non costituisce violazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 il pagamento in contanti di un pacchetto/servizio turistico corrisposto in più rate purché l'importo di ognuna di esse sia singolarmente inferiore alla soglia e la rateizzazione sia prevista dal contratto nel quale devono essere indicati l'importo complessivo da pagare, le singole rate e la scadenza delle stesse. Al riguardo, è opportuno, evidenziare che il frazionamento possibile nel caso di specie è solo quello costituito dal pagamento dalla caparra confirmatoria all'atto della prenotazione ed dal saldo alla partenza.
- Ogni ulteriore frazionamento, ancorché concordato tra le parti nel contratto, costituisce un tentativo di elusione della normativa (frazionamento artificioso) che, in quanto tale, sarebbe sanzionato.
- È sempre possibile effettuare il pagamento dei servizi ricettivi usufruiti versando parte dell'importo in contante (nei limiti del rispetto della soglia di legge) ed il rimanente con strumenti tracciabili.

Nel concreto

- **Il pagamento del bollo auto in contanti, presso un'agenzia ACI, per un importo pari o superiore a 1.000 € costituisce violazione?**
- Si, perché tale divieto riguarda, in via generale, ogni trasferimento di denaro contante, di importo pari o superiore a 1.000. Sono consentiti i pagamenti mediante strumenti tracciabili (assegni bancari, carte di credito e bancomat).

Nel concreto

- **Il pagamento di un tributo in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 1000 costituisce violazione?**
- Si, non essendo stata prevista dal legislatore alcuna deroga in tal senso. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Nel concreto

- **Polizza di pegno**
- Tali titoli possono essere emessi per importi pari o superiori ad € 1000,00 ancorché al portatore.
- La natura di titolo al portatore incide, invece, sul trasferimento dei suddetti titoli i quali, se di importo pari o superiori a 1.000,00 euro, dovranno essere trasferiti con modalità tracciabili avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A.

Nel concreto

- **Limiti all'uso del contante con riferimento alla cambiale**
- Il rilascio della cambiale non costituisce di per sé pagamento, essendo piuttosto un mezzo che offre maggiori garanzie di adempimento dell'obbligazione consentendo una circolazione semplificata del credito. La cambiale, quindi, assume una sua qualificazione autonoma e sfugge al limite dei 1.000 €

Nel concreto: le cambiali

- **Il limite dell'uso dei contanti vale anche per la girata di cambiali?**
- No, la norma prende in considerazione esclusivamente i titoli che costituiscono mezzi di pagamento e tra i quali si collocano i vaglia cambiari speciali emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Per cui nella previsione normativa non rientra il vaglia ordinario (cambiale) che non è un mezzo di pagamento ma un'obbligazione.

Nel concreto: conti esteri e nazionali

- Trova applicazione il limite agli assegni tratti da non residenti su conto estero intrattenuto presso la banca italiana?
- Si

- E a quelli tratti da residenti su conto intrattenuto presso una banca insediata nel territorio nazionale ma emesse all'estero?
- Si

Nel concreto: i compro oro

- **Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo inferiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?**
- Si, è consentito il pagamento dell'intero importo in denaro contante.
- **Nel caso di un soggetto che cede con un unico atto, ad un punto vendita, uno o più preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?**
- E' consentito il pagamento dell'importo in denaro contante fino ad un importo inferiore ad euro 1000 e per la parte eccedente, mediante assegno non trasferibile intestato al cliente e regolarmente compilato.

Nel concreto: i compro oro

- **Nel caso di un soggetto che cede presso uno dei punti vendita, anche due o più volte nell'arco della medesima settimana, preziosi aventi un valore complessivo superiore a mille euro è possibile la dazione di denaro contante?**
- Si, trattandosi di distinte e autonome operazioni commerciali realizzate nell'arco della settimana, non rileva il superamento complessivo dell'importo di 1000 euro, sempre che, per ogni cessione, l'importo dovuto sia inferiore a 1000 euro e sia effettuato, contestualmente, il rispettivo pagamento.

Le regole da seguire

- Verificare le **normative specifiche di settore**, in particolare se si opera come agenti di money transfer, gioco e scommesse, trasporto e custodia di denaro, recupero crediti, mediazione immobiliare, commercio di oro, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, commercio di cose antiche, case l'asta o galleria d'arte
- Ove applicabile, rispettare la normativa 231/2001 circa la responsabilità amministrativa degli Enti
- Collaborare con le Autorità competenti, adempiendo agli obblighi previsti dalle normative, in particolare in tema di adeguata verifica della clientela della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette

Gli errori da evitare

- Accettare pagamenti in contanti superiori alla soglia di 1.000 € anche se frazionati ma riconducibili alla stessa operazione
- Effettuare pagamenti in contanti superiori alla soglia di 1.000 €
- Prestare o accettare denaro contante oltre la soglia a qualsiasi titolo, anche al di fuori dell'attività di impresa
- Evitare incassi o pagamenti **artificialmente frazionati (rate)** ovvero quei pagamenti relativi alla stessa prestazione che complessivamente supera la soglia dei 1.000 € e che viene pagata in contanti a rate. Per esempio: prestazione di servizio per € 2.500

Le autorità a cui fare riferimento

- Ministero dell'Economia e delle Finanze che si avvale del Comitato di Sicurezza finanziaria
- Unità di informazione finanziaria per l'Italia - Soggetto costituito presso Banca d'Italia che ha il ruolo di autorità centrale di antiriciclaggio. La UIF riceve e acquisisce informazioni inviate dai soggetti obbligati riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, operazione sospette e ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi
- CONSOB, IVASS e Banca d'Italia per i rispettivi settori
- Guardia di Finanza, Forze di Polizia e DIA, collegi e ordini professionali

Alcuni dati

- Il rapporto della Guardia di Finanza lo quantifica in 2,8 miliardi di euro. E ciò che desta maggiore allarme è la tipologia dei reati all'origine del trasferimento dei fondi: perché ben 1,1 miliardi di euro provengono da frodi fiscali. Sono dunque soldi sottratti alle casse dello Stato, ricchezze «risparmiate» e nascoste da chi non paga le imposte. L'attività di contrasto svolta dalle Fiamme Gialle ha dato buoni frutti, si è riusciti a ottenere «il sequestro di 5.645 asset patrimoniali di cui 5.094 beni e 551 aziende».

Fatti di cronaca

- Ad Aprile 2015 è stato arrestato un imprenditore di Legnano che aveva «depositato su conti correnti cifrati aperti presso alcune banche svizzere milioni di euro non dichiarati al Fisco da liberi professionisti e industriali italiani». Il meccanismo prevedeva l'investimento delle provviste «in società in stato prefallimentare che poi venivano “svuotate” con fittizi trust liquidatori cui trasferire l'attivo delle aziende decotte, privando le società del patrimonio e destinandole unicamente al fallimento. E così sono scattati i sigilli allo “Champoluc Paradise Resort” in provincia di Aosta; un complesso immobiliare in Brianza; un immobile a Rapallo; l'albergo “Le Miramonti Wellness Hotel” de La Thuile in Val d'Aosta; diversi appartamenti di pregio a Courmayeur; immobili commerciali e abitazioni in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; un'imbarcazione modello Fairline 52; quote societarie.

Fatti di cronaca

- In Romagna sono state individuate dalla Guardia di Finanza nel 2014, società «cartiere» «prive di qualsiasi struttura operativa, di attrezzature, macchinari e strumentazioni idonee per realizzare i lavori indicati nelle fatture». In realtà «le imprese erano state create al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti e consentire a un'altra società a vocazione internazionale (con sede in Lombardia), dedita al montaggio e alla manutenzione di grossi impianti produttivi, di consumare una frode fiscale per oltre 31 milioni di euro». Annotano gli investigatori: «La società lombarda, ha realizzato impianti petroliferi negli Emirati Arabi ottenendo rilevanti ricavi di natura estera (quindi senza l'applicazione dell'Iva nello Stato italiano) e si è avvalsa per anni di questi soggetti compiacenti, instaurando un meccanismo fraudolento che le ha consentito di abbattere illecitamente il reddito imponibile, l'importo sul quale l'Erario calcola le imposte dovute, attraverso indebiti rimborsi d'Iva e il riconoscimento di costi inesistenti».

Fatti di cronaca

- Tra i casi di illeciti più rilevanti, Stefano Screpanti, capo del terzo Reparto operazioni della Guardia di Finanza ricorda che in un'indagine della Procura di Firenze “è stato accertato il trasferimento illecito di 4,5 miliardi di euro dall'Italia alla Cina, posto in essere dal 2007 al 2010, tramite alcune agenzie di *money transfer*”. E dopo 4 anni di indagine “è stata emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 287 soggetti, di cui 24 tratti in arresto e 263 denunciati a piede libero”.

L'ESTORSIONE

Premessa

- A fronte della costante espansione nel nostro Paese del fenomeno estorsivo, esiste una notevole difficoltà a definirne le reali dimensioni, a causa dell'elevato grado di sommersione che accompagna il verificarsi di tali delitti. Infatti, nonostante si registri un numero sempre crescente di vittime di estorsione che ricorrono all'A.G. o comunque si rivolgono alle istituzioni, vi è un'elevata cifra nera relativa a quanti, per timore di ritorsioni o vergogna, rinunciano a denunciare i propri estorsori.
- Nella realtà del nostro Paese, in particolare nel settore del commercio e dell'imprenditoria in genere, questo delitto è assai diffuso, spesso collegato ad attività di criminalità organizzata (c.d. racket) che costringono negozianti ed imprenditori al versamento di una percentuale sull'incasso o di una quota fissa, dietro la minaccia di infliggere loro, o a persone a loro legate da vincoli affettivi, danni materiali o fisici che vengono effettivamente attuati (ritorsione) in caso di mancato o ritardato pagamento.

Definizione di estorsione

L'ESTORSIONE E' UN REATO PUNITO E PREVISTO DALL'ART. 629 C.P. CHE SI REALIZZA OGNI QUALVOLTA UN SOGGETTO, MEDIANTE L'USO DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA, COSTRINGENDO TALUNO A FARE O AD OMETTERE QUALCHE COSA, PROCURI A SE' O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO CON ALTRUI DANNO.

Quando c'è estorsione?

- Non basta l'esercizio di una generica pressione finalizzata alla persuasione o la formulazione di proposte esose, esorbitanti o ingiustificate ma occorre che l'agente utilizzi modalità tali da forzare la vittima a fare una scelta obbligata, di modo che quest'ultima si trovi di fronte all'alternativa tra il tenere il comportamento preteso dall'agente ed il subire un pregiudizio diretto e immediato.

Elementi essenziali del reato

- **1) CONDOTTA:** Le modalità esecutive del reato sono caratterizzate dall'uso di violenza e/o minaccia finalizzata a costringere il soggetto passivo.
- **a) VIOLENZA:** impiego di energia fisica che può cadere sulla vittima in modo diretto, su di una terza persona, magari legata da particolare vincolo affettivo alla vittima (violenza personale) o sulle cose (violenza reale). Assai frequenti nella pratica sono, infatti, le estorsioni che si commettono, ad esempio, tagliando alberi, incendiando edifici o negozi, danneggiando autoveicoli, uccidendo animali ecc.
- **b) MINACCIA:** l'estorsore prospetta alla vittima un male ingiusto e futuro che l'agente farà verificare laddove la vittima non aderisca alla richiesta estorsiva. In pratica al soggetto passivo attraverso la minaccia, viene posta la seguente alternativa: soggiacere alla volontà dell'estorsore, tenendo la condotta richiesta, o subire il male minacciato.

Oggetto e forma della minaccia

- La minaccia può avere ad oggetto beni diversi: può trattarsi di beni facenti parte del patrimonio del soggetto passivo, beni di natura personale quali la vita, l'integrità fisica, beni della sfera della personalità quali l'onore, la reputazione.
- La forma e il modo della minaccia sono indifferenti: può essere esplicita o implicita, diretta o indiretta, orale o scritta, determinata o indeterminata, ciò che conta è che la stessa sia comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete del caso (personalità dell'agente, circostanze ambientali in cui lo stesso opera, ingiustizia della pretesa, condizioni soggettive della vittima) ad incutere paura nella vittima, mettendola in condizione di dover acconsentire alla richiesta estorsiva per non subire il male minacciato.

Elementi essenziali del reato / 2

2) Costringimento della vittima

- La condotta violenta e/o minacciosa deve incidere sulla libertà di disposizione patrimoniale della persona offesa, la quale viene così costretta “a fare o ad omettere qualche cosa”. Il suo comportamento può essere, quindi, attivo, ad esempio dazione di una somma di denaro oppure omissivo, ad esempio rinuncia ad esigere un proprio credito e può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio, beni mobili, immobili, diritti di qualsiasi specie.

Elementi essenziali del reato / 3

3) L'ingiusto profitto con altrui danno

- Dall'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla vittima deve derivare all'agente o ad un terzo un ingiusto profitto con conseguente pregiudizio economico per il soggetto passivo.
- Il profitto è ingiusto quando non è fondato su di una pretesa tutelata direttamente o indirettamente dall'ordinamento giuridico e può comprendere qualsiasi utilità, favore o guadagno che avvantaggi l'estorsore o un soggetto terzo (si pensi, ad esempio alla forzata assunzione di un soggetto in qualità di dipendente).
- Il danno che deriva alla vittima dalla disposizione patrimoniale, viceversa, deve sempre consistere in una diminuzione patrimoniale.

Forme particolari di estorsione: il «racket»

- Si parla di racket (termine di derivazione anglosassone) con riferimento all'attività criminosa estorsiva attuata dalla criminalità organizzata e finalizzata ad acquisire il controllo di interi settori dell'attività economica e commerciale. In particolare, il racket del "pizzo" è rivolto quasi esclusivamente ad operatori economici (imprenditori, negozianti) e si attua attraverso un'attività intimidatoria avente ad oggetto l'incolumità personale o ai beni dell'operatore economico, finalizzata ad ottenere il pagamento periodico di una somma di denaro in cambio di "protezione".
- In pratica è lo stesso estorsore (ed i suoi affiliati) che pone in essere gli illeciti verso i quali offre protezione alla vittima in cambio del pagamento del pizzo.

«l'intimidazione ambientale»

- Figura di creazione giurisprudenziale e diffusa ampiamente nell'esperienza delle associazioni antiracket, fa riferimento ai casi in cui l'intimidazione della vittima si ottenga in assenza di un'esplicita richiesta estorsiva o di un esplicito fatto criminoso (danneggiamento o lesioni) ma attraverso "condotte" aventi comunque, nel sentire della comunità sociale, in quel determinato luogo e momento, finalità equiparate a quelle estorsive; per il significato che le stesse hanno nel particolare ambiente in cui si verificano, per la personalità e la temibilità nella zona del soggetto che le ha poste in essere.

Un caso esemplare: il c.d. «effetto isolamento»

- E' una modalità tipica con cui la criminalità organizzata pone in essere estorsioni ai danni di imprenditori o commercianti che rifiutano di pagare il “pizzo” o collaborano con le Forze dell'Ordine: tale effetto si attua con la reiterata presenza minacciosa del malvivente nei pressi dell'esercizio commerciale, con il terrore incusso nei creditori-fornitori e nella clientela di locali di intrattenimento del pubblico. In pratica, con queste condotte che ostacolano fortemente l'esercizio dell'attività economica da parte della vittima, l'estortore punta a farla capitolare e ad assicurarsi il pagamento del pizzo.

Il c.d. «cavallo di ritorno»

- Un altro modus operandi frequentemente riscontrato nei fenomeni estorsivi perpetrati ai danni di imprenditori e commercianti, consiste nel sottrarre alla vittima un bene, spesso facente parte dell'azienda ed essenziale per l'esercizio dell'attività, dietro richiesta di pagamento di un corrispettivo in denaro per poterne rientrarne in possesso.

Cosa fare se si è vittime di estorsione

- Benché non sia possibile tipizzare condotte idonee alla prevenzione del reato da parte degli operatori economici, è consigliabile non sottovalutare mai la prima telefonata, il primo segnale “strano”, il primo passaggio dalla sede dell’impresa o dal negozio di persone sospette e laddove si abbia motivo di ritenere che possa essere in atto un’attività estorsiva, rivolgersi il prima possibile alle Forze dell’Ordine, denunciando gli estorsori, anche attraverso le associazioni antiracket operanti sul territorio.
- La legge, non solo punisce severamente il reato di estorsione, ma prevede in favore delle sue vittime misure di sostegno e solidarietà che sono risultate preziose per quanti abbiano sperimentato la perdita della propria attività economica o l’estrema difficoltà nel continuare ad esercitarla a causa dei danni subiti a seguito delle condotte estorsive perpetrate nei loro confronti.

L'associazionismo antiracket

- Un ruolo fondamentale nella lotta all'estorsione e di contrasto alla condizione di isolamento che colpisce gran parte delle sue vittime, è svolto dalle associazioni antiracket. Frutto dell'impegno congiunto di commercianti, imprenditori, operatori economici, le associazioni svolgono un'attività di contrasto ai fenomeni legati all'estorsione che va dall'informazione e prevenzione, al sostegno burocratico e psicologico di chi chiede aiuto nella presentazione della denuncia dei fatti estorsivi, nella presentazione delle istanze di accesso al Fondo di rotazione e nell'iter di reinserimento nell'economia legale, fino alla costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli estorsori.

L'elenco presso le prefetture

- La legge prevede che presso ciascuna prefettura sia tenuto un elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket. Per garantire la massima trasparenza ed affidabilità ed al tempo stesso potenziare il sistema di sostegno alle vittime del racket, il decreto del Ministro dell'Interno n. 220 del 2007 prevede i requisiti di cui le associazioni devono essere provviste ai fini della loro iscrizione nel suddetto elenco, nonché per il mantenimento della stessa. Tra questi, particolare importanza rivestono la principalità dello scopo sociale dell'assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e la comprovata capacità di operare in tale settore attraverso la collaborazione con le forze dell'ordine, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali, nonché la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito o l'attività di sensibilizzazione delle vittime e la promozione di campagne educative.

IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA.

- E' la risultante dell'accorpamento, operato con successivi interventi legislativi, tra cui, da ultimo, il decreto legge n. 225/2010, dei tre preesistenti Fondi di solidarietà in favore, rispettivamente, delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.
- Si tratta di uno strumento tramite il quale, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge, può essere erogata alla vittima del reato un'elargizione, ossia una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito. Può essere richiesta anche una provvisionale nella misura massima del 70% dell'ammontare complessivo del danno subito.
- L'elargizione eventualmente concessa deve essere destinata dall'istante ad un'attività economica di tipo imprenditoriale, che può essere la stessa già esercitata o una diversa, pena la revoca del beneficio.

Chi può accedere al Fondo

- **Gli operatori economici**
- Gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o comunque economica, ovvero una libera professione o un'arte, che a causa delle condotte estorsive abbiano subito un evento lesivo, ovvero un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. La L. n. 3/2012 ha esteso l'accesso al Fondo anche all'imprenditore dichiarato fallito, prevedendo che l'elargizione eventualmente concessa non venga imputata alla massa fallimentare.

Altri soggetti

- appartenenti alle associazioni/organizzazioni di assistenza e solidarietà alle vittime di attività estorsive i quali subiscano un danno a beni mobili o immobili, lesioni personali o quale mancato guadagno dell'attività imprenditoriale esercitata, in conseguenza dei delitti commessi al fine di farli recedere dalle dette associazioni o a cessarne l'attività o per ritorsione alla stessa;
- soggetti non esercenti attività economiche, non diretti destinatari delle condotte estorsive ma che, in conseguenza delle stesse, subiscano lesioni personali, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà o su cui vantino un diritto reale di godimento;
- in caso di morte della vittima in conseguenza dei delitti di estorsione, possono accedere al Fondo ai fini della concessione dell'elargizione anche i superstiti, ovvero, nell'ordine, il coniuge ed i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, il convivente more uxorio e altri soggetti conviventi con la vittima negli ultimi tre anni prima dell'evento morte.

Condizioni per l'elargizione

L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:

- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive ;
- non abbia concorso al fatto delittuoso o in reati con questo connessi;
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né sia stato destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze dalle licenze o concessioni relative all'attività imprenditoriale/commerciale;
- abbia riferito all'A.G. tutti i particolari del delitto dal quale è derivato il danno o comunque delle richieste estorsive, di cui era a conoscenza;

La domanda di accesso

La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 120 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive.

Contenuto della domanda

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive e di non aver aderito alle stesse o di aver cessato di aderirvi, l'indicazione della data della denuncia, l'indicazione dell'ammontare del danno subito, nonché la previsione della destinazione alla medesima o ad altra attività economica dell'elargizione richiesta.

Istruttoria del procedimento

- Il Prefetto è l'organo cui è demandata l'istruttoria del procedimento ai fini dell'eventuale concessione dell'elargizione, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione o presentazione della domanda (prorogabile di ulteriori 30 giorni), invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la concessione dell'elargizione, nonché sull'entità del danno subito.

Deliberazione ed esecuzione

- Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto prefettizio (termine prorogabile di ulteriori 30 giorni), il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delibera sulla domanda di concessione dell'elargizione. La concessione è adottata con decreto motivato dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
- L'esecuzione del provvedimento di concessione del beneficio, e quindi, la sua materiale erogazione è effettuata da CONSAP, Società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che gestisce il Fondo.

Riservatezza del procedimento

- Tutti gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d'ufficio e ne è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti salvo esibizione di delega dell'interessato.

Proroga e sospensione dei termini

- L'art. 20 della L. 44/99 che regola l'accesso al Fondo prevede ulteriori benefici in favore delle vittime dei reati di estorsione che abbiano presentato domanda per la concessione dell'elargizione:
- proroga di 300 giorni dalle rispettive scadenze, dei termini per gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, purché ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- proroga per un periodo di tre anni dalle rispettive scadenze degli adempimenti fiscali, purché ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, purché scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, nonché dei termini relativi alle procedure esecutive mobiliari o immobiliari, comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Il Protocollo d'intesa

- Si segnala che allo scopo di potenziare il coordinamento e rendere più spedite le procedure relative alla sospensione e proroga dei suddetti termini, rafforzando il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte, nello scorso mese di luglio, è stato siglato un accordo di collaborazione tra le Procure della Repubblica della Regione Emilia Romagna, le Prefetture della Regione Emilia Romagna, Agenzia delle Entrate- Direzione Emilia Romagna, Equitalia – Direzione Regionale Emilia Romagna, INPS – Direzione Regionale Emilia Romagna e la Commissione regionale ABI dell'Emilia Romagna.

Qualche dato

- Dalla relazione annuale del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sull'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura relativa al 2014, emerge come su 692 istanze di accesso al Fondo di rotazione ne siano state accolte 128 con conseguente concessione di elargizioni per un totale di circa €. 13.277.000,00.

Fatti di cronaca: in Italia

- **LATINA (LT), 12 ottobre 2015**

Nell'ambito dell'operazione "Don't Touch" sono state arrestate 24 persone, sia incensurate che pregiudicate. Tra loro anche tre uomini dell'arma, due carabinieri e un poliziotto. Molte e pesanti le accuse formulate dal giudice per le indagini preliminari di Latina che ha emesso le ordinanze di custodia cautelare al termine di un'inchiesta partita nel 2014 in seguito alla gambizzazione di un tabaccaio in città. Si parte con l'associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e all'usura, passando per il porto e la detenzione abusiva di armi da fuoco, fino alle minacce, alle lesioni, per arrivare addirittura alla detenzione e vendita di stupefacenti, al furto in abitazione e alla corruzione.

Vittoria (RG), 21 settembre 2015

- Operazione antimafia a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove più di trenta agenti con l'ausilio di unità cinofile sono stati impegnati nel blitz, che si è concluso con l'arresto di tre persone. Sequestrate grosse somme di denaro e assegni, proventi dell'attività mafiosa secondo gli investigatori. Secondo le accuse i tre ristretti, avrebbero imposto forniture e servizi nell'indotto ortofrutticolo del mercato cittadino, praticando anche estorsioni a carico degli imprenditori ortofrutticoli, con l'aggravante di aver agito con il metodo mafioso e avvalendosi della forza di intimidazione e assoggettamento e derivante dalla contiguità al clan mafioso degli stiddari "Dominante". Tutte le accuse sono aggravate anche dal fatto che gli indagati avevano nella loro disponibilità diverse armi da fuoco. In una intercettazione uno dei tre arrestati dice: "Nessuna cassetta entra qui sul mio territorio senza che io ne sappia niente".

Bari, 7 luglio 2015

- A Bari sono stati arrestati 40 esponenti della cosca Strisciuglio. Dalle indagini, che avevano avuto ad oggetto un lungo periodo di egemonia del clan in alcuni settori chiave dell'economia, a partire da quello dell'edilizia, era emersa anche l'imposizione del "pizzo" ad alcuni imprenditori, i quali erano stati costretti a pagare "doppio", sia agli Strisciuglio sia al clan Di Cosola, già colpito, con 62 arresti, nell'aprile scorso nell'ambito dell'operazione "Pilastro".

Biella, 14 ottobre 2015

- Condannato a due anni e tre mesi e al pagamento di una multa di € 300 per 1 euro. Questa la pena inflitta ad un giovane 25enne di origine marocchine, condannato per il reato di estorsione. Secondo la ricostruzione della Procura di Biella, il giovane, che all'epoca dei fatti aveva poco più di 18 anni, aveva avvicinato un coetaneo chiedendogli dei soldi. A fronte di una risposta negativa, il ragazzo si era fatto dare la somma di 1 euro con la forza.

Cronache dall' Emilia Romagna

- **OPERAZIONE «AEMILIA»**
- Si tratta della prima maxi operazione contro la criminalità organizzata nella regione, conclusasi l'estate scorsa, che ha portato alla scoperta dell'esistenza di una forte e radicata infiltrazione mafiosa di stampo 'ndranghetista con epicentro a Reggio Emilia. L'associazione a delinquere, operante dal 2004 sarebbe finalizzata e di fatto avrebbe perpetrato una vasta gamma di delitti tra cui spiccherebbero usura, estorsioni ed acquisizioni, direttamente ed indirettamente, del controllo di interi settori dell'attività economica. A fine 2015 ha inizio a Bologna, in un'aula speciale allestita presso il padiglione 19 della Fiera, l'udienza preliminare del maxiprocesso a più di 200 imputati.

Operazione «Vulcano», dicembre 2012

- Cento indagati e diciassette arresti tra gli affiliati del clan camorristico “Vallefuoco”. Cinquantacinque casi di intimidazione, minacce, usura ed estorsioni, messe in atto dal gruppo criminale attraverso le società di recupero crediti Ises e Ises Italia: la prima filiale aperta a Modena, poi ulteriori a Rimini, Riccione, Forlì e nelle Marche. Tre persone minacciate che hanno tentato il suicidio e una decina di commercianti ed imprenditori spariti dalla circolazione per paura. Le vittime venivano avvicinate con la scusa di offrire aiuto per recuperare i loro crediti, poi in realtà i malviventi finivano per vessarli e chiedere soldi, oltre che ai loro debitori, anche a loro, pretendendo percentuali e interessi elevatissimi e utilizzando violenze e minacce che hanno fatto sprofondare nel terrore una cinquantina di imprenditori e commercianti dell'Emilia-Romagna, tra il 2008 e il 2011 rimasti vittime di estorsioni, usure e intimidazioni di ogni tipo.

Reggio Emilia, agosto 2014

- Arrestato per estorsione 43enne abitante di Reggio Emilia, colto dalle Forze dell'Ordine con in tasca € 1.400 appena estorti alla vittima, un commerciante di Codogno. Il malvivente, che conosceva la sua vittima, poiché in passato aveva lavorato per lui - in un rapporto lavorativo saltuario ed ormai concluso - già da tempo estorceva denaro alla vittima intimorendola con minacce continue di morte e vantando affiliazioni con la 'Ndrangheta calabrese.

Modena, ottobre 2015

- **Operazione «The Untouchables»**
- Arrestate cinque persone di Modena, Reggio Emilia e Verona, nell'ambito dell'operazione 'The Untouchables', con riguardo ad episodi di usura ed estorsioni. Il gruppo criminale praticava interessi sui prestiti usurari superiori al 400% che hanno costretto, fra gli altri, un piccolo artigiano di Sassuolo a trasferirsi all'estero. Estorsioni a locali concorrenti, minacce a persone vittime di incidenti stradali per ottenere i risarcimenti. Il tutto avveniva, secondo le accuse, con la collaborazione di tre carabinieri, che fornivano all'associazione criminale protezioni ed informazioni. Nell'operazione sono stati sequestrati 1 milione e 700mila euro, oltre ad alcune auto di lusso, derivanti dagli affari che gli arrestati, grazie anche alla crisi economica nella quale sono incappate numerose aziende, hanno fatto con l'estorsione e l'usura e che, in molti casi, sono stati reinvestiti in bar, pizzerie ed aziende intestati a prestanome.

Modena, 6 ottobre 2015

- Un imprenditore modenese di 61 anni è stato fermato dai Carabinieri per tentata estorsione aggravata continuata ai danni dei vertici della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Secondo gli investigatori l'imprenditore, a causa del dissesto finanziario della società di servizi di cui era amministratore, non era riuscito a pagare le rate di alcuni mutui accesi proprio presso una filiale della BPER, per oltre 300 mila euro, con conseguente pignoramento di alcuni immobili di proprietà della famiglia. Dal mese di settembre aveva, quindi, preteso 4 milioni di euro come risarcimento per presunte vessazioni subite dai risparmiatori del sistema bancario, inviando ai consiglieri della BPER ed ai loro familiari, lettere contenenti minacce di morte a firma del fantomatico gruppo criminale "Falange armata contro le banche".

Reggio Emilia, 20 ottobre 2015

- Nell'ambito dell'operazione «House of Cards» sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'usura all'estorsione e all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini sono iniziate da una denuncia di una persona che ha detto di essere stato oggetto un'attività di estorsione ed usura da parte di uno degli indagati. Secondo gli inquirenti e la denuncia "l'indagato, con modi violenti e minacciosi (emblematica la frase "...se non mi porti i soldi, ti sparo in bocca..."), a fronte di un prestito iniziale di 7.000 euro si faceva rimborsare dopo quattro giorni la somma di 7.700 euro con un tasso del 912% e, successivamente, a fronte di altro prestito di 7.000 euro richiedeva la restituzione, dopo 6 mesi di 16.000 euro con un tasso usurario pari al 298%".